



COMUNE DI VALMONTONE

UFFICIO TRIBUTI

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI –

TASI 2015

IL DOCUMENTO CONTIENE TUTTE LE ISTRUZIONI PER UN CORRETTO VERSAMENTO

IUC IMPOSTA UNICA COMUNALE

La Legge 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito la nuova Imposta Unica Comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; l'altro collegato all'erogazione e fruizione di servizi comunali. La IUC è composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) destinato alla copertura dei costi per i servizi indivisibili e dalla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

La presente guida e' riferita alla componente TASI della IUC di competenza del Comune di Valmontone.

Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

La TASI si calcola applicando al valore dell'immobile l'aliquota deliberata annualmente dal Comune. Per l'abitazione principale e le relative pertinenze e per le abitazioni ad essa equiparate può essere riconosciuta una riduzione.

Immobili soggetti alla Tasi nel Comune di Valmontone

La TASI deve essere versata per le seguenti unità immobiliari, e pertinenze nella misura di un'unità per ciascuna delle categorie catastali C02, C06, C07, ad eccezione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9 che rimangono soggetti alla disciplina dell'IMU:

- l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche;
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs n. 139 del 2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- l'unità immobiliare concessa in comodato d'uso dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, alle seguenti condizioni:
 - reddito familiare con ISEE non superiore a 10.000,00 Euro annui.
 - possesso del contratto di comodato registrato.

Soggetti passivi

Sono soggetti al pagamento della TASI:

1. coloro che possiedono immobili a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie destinati ad abitazione principale.

Si ricorda che

il coniuge superstite titolare del diritto di abitazione ex art. 540 c.c. sulla casa adibita a residenza familiare, rimane soggetto al pagamento della TASI anche per la quota che era di proprietà del coniuge deceduto.

Aliquote TASI

Il Comune di Valmontone, ha deliberato le seguenti aliquote TASI per l'anno 2015:

Fattispecie immobile	Aliquota TASI 2015 (per mille)
Aliquota abitazione principale e pertinenze ctg A1, A8, A9	1,50
Aliquota abitazione principale e pertinenze escluse dalla applicazione dell'IMU	2,50
Altri immobili	zero

Il valore degli Immobili

Per i fabbricati la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5 commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e dall'articolo 13 commi 4 e 5 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201.

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, il seguente moltiplicatore:

160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

Periodo di possesso

La TASI è dovuta in proporzione ai mesi dell'anno solare durante i quali si è protratto il possesso o la detenzione dell'immobile.

Il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto l'immobile per almeno 15 giorni.

La quantificazione del tributo in ragione di mesi va effettuata anche con riferimento alla situazione oggettiva dell'immobile.

Conseguentemente, se le caratteristiche strutturali o d'uso cambiano nel corso del mese, bisogna considerare come protratti per l'intero mese quei caratteri distintivi agli effetti della TASI che si sono prolungati per maggior tempo nel corso del mese stesso.

Calcolo della TASI per l'abitazione principale

Rendita catastale
dell'abitazione e delle
eventuali pertinenze
rivalutata del 5%

X 160 =

Valore catastale
dell'abitazione

x 2,5 : 1.000 =

Tributo annuo da riportare
alla quota di possesso e, se
inferiore all'anno, al periodo
di possesso espresso in mesi (
viene considerato mese intero
un periodo di almeno 15 gg.

Riduzioni

E' prevista l'applicazione delle seguenti riduzioni, destinate ad agevolare le abitazioni principali e quelle ad esse equiparate, articolate come segue:

Riduzione del 50% per i nuclei familiari il cui reddito ISEE non sia superiore ad € 5.000,00

Riduzione del 50% per i nuclei familiari composti esclusivamente da anziani di età superiore a 70 anni, il cui reddito complessivo, con esclusione di eventuali indennità di accompagnamento, non sia superiore al doppio della pensione minima.

Riduzione del 40% per i nuclei familiari comprensivi di un membro portatore di handicap grave, percettore di indennità di accompagnamento, il cui reddito ISE non sia superiore ad € 35.000,00. La riduzione si applica dall'anno di presentazione della relativa istanza. La riduzione si applica su richiesta annuale.

Riduzione del 40% in favore dei nuclei familiari che abbiano subito un significativo cambiamento nella posizione lavorativa da parte di almeno uno dei componenti il nucleo familiare per licenziamento incolpevole e alla data del 1° gennaio dell'anno d'imposta siano fruitori di cassaintegrazione guadagni o mobilità o abbiano perduto tali provvidenze nel corso dell'anno precedente. In tal caso l'ISEE corrente del nucleo deve risultare non superiore a € 5.000,00

Per poter beneficiare delle riduzioni sopra indicate è necessario presentare entro i termini di presentazione delle denunce (30 giugno dell'anno successivo) apposita istanza sui modelli messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

Versamento

La TASI deve essere versata in due rate, la prima è in acconto e la seconda è a saldo. La prima rata, da versare entro il 16 giugno 2015, è pari 50% del tributo dovuto per l'intero anno. La seconda rata, da versare entro il 16 dicembre 2015, è a saldo del tributo dovuto per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata (tributo annuo meno acconto).

Il versamento può essere effettuato, anziché in due rate, in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2015.

Il versamento TASI deve essere effettuato utilizzando il modello F24. Il modello di versamento e le istruzioni per la compilazione sono disponibili presso gli istituti di credito e gli uffici postali. Il codice del Comune Valmontone è: L639

Il codice tributo TASI da utilizzare nella compilazione del modello di versamento è il seguente:
3958 TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze

Non si fa luogo al versamento se il tributo da versare è inferiore a 4 euro. Se l'importo da versare è uguale o superiore a 4 euro il versamento deve essere fatto per l'intero ammontare dovuto.

Collegandosi al sito internet del Comune sarà possibile calcolare la TASI dovuta per l'anno 2015.

Il servizio consente il calcolo del tributo in maniera semplice e fornisce la stampa del modello F24 da utilizzare per il pagamento

Versamento omesso o tardivo

Chi non versa la TASI, o la versa oltre il termine di scadenza previsto dalla legge, è soggetto ad una sanzione pari al 30 per cento del tributo omesso o tardivamente versato, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 695, della Legge 147 del 2013. Il contribuente che versa la TASI in ritardo, per non incorrere nella sanzione prevista, deve ricorrere autonomamente allo strumento del ravvedimento.

Ravvedimento

Le finalità del ravvedimento sono quelle di permettere al contribuente di rimediare spontaneamente, entro precisi termini temporali, alle omissioni e alle irregolarità commesse, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni.

Non è possibile avvalersi del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia già stata constatata, ovvero siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di verifica delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza (questionari o accertamenti già notificati).

Per il pagamento del ravvedimento occorre versare le sanzioni e gli interessi unitamente alla TASI dovuta, col medesimo codice tributo e barrando la casella "ravv".

RAVVEDIMENTO PER OMESSO VERSAMENTO

- Nel caso di versamento effettuato entro il 15° giorno successivo alla scadenza si applica la **sanzione dello 0,2 %** per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi legali (*);

- nel caso di versamento effettuato tra il 16° ed il 30° giorno successivo alla scadenza prevista, si applica la **sanzione del 3 %** dell'imposta omessa oltre agli interessi legali (*);
- nel caso di versamento effettuato oltre il 31° giorno successivo, ma entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione, ovvero entro un anno dalla scadenza si applica la **sanzione del 3,75 %** del tributo omesso oltre agli interessi legali (*).

Perché si perfezioni il ravvedimento è necessario che entro il termine previsto avvenga il pagamento del tributo o della differenza di tributo dovuto, degli interessi legali sull'imposta (*), maturati dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione sul tributo versato in ritardo.

(*) Saggio degli interessi legali: 1% dal 01/01/2014 – D.M. 12/12/2013